


REGOLAMENTO DI ACQUISIZIONE, UTILIZZO E GESTIONE DEI DPI

Ver. 05/2018



REV:	DATA	AUTORIZZAZIONI		
		05	21.04.2018	REDATTO Servizio Prevenzione e Protezione

1. OBIETTIVO

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che la gestione della sicurezza sia regolamentata in modo organizzato, attribuendo responsabilità e ruoli del personale, razionalizzando le metodologie di lavoro e le modalità operative e gestionali: Titolo IV *uso dei dispositivi di protezione individuali* e allegati III, IV e V.

Il presente regolamento, che fa seguito alla pubblicazione del 2007 "DPI: elementi formativi: tipologie, caratteristiche, modalità d'uso" ed è la seconda revisione del 2012, stabilisce le procedure per l'acquisizione, la gestione e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla salvaguardia della salute ed integrità fisica dei lavoratori, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e in rispetto alle previsioni del nuovo Regolamento UE 2016/425.

PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

I **DPI** devono essere impiegati ogni volta che le misure tecniche di prevenzione, i mezzi di protezione collettiva o l'organizzazione del lavoro non consentano di evitare o ridurre il rischio.

I DPI devono essere conformi ai requisiti indicati dal D.Lgs.475/92, adattati all'utilizzatore e adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche.

La norma indica i criteri cui deve attenersi il **datore di lavoro** nella scelta dei DPI, quali l'entità del rischio, la frequenza all'esposizione, le caratteristiche della postazione lavorativa, le prestazioni del DPI medesimo. I DPI devono essere costantemente adeguati.

In capo al datore di lavoro è prescritta una serie di adempimenti finalizzati al corretto utilizzo dei DPI da parte dei dipendenti, utilizzo che comunque dovrà essere conforme alle indicazioni del fabbricante. Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti istruzioni comprensibili, assicurare una formazione adeguata e periodica, organizzando, se necessario, corsi di addestramento, ritenuti comunque indispensabili per i DPI di protezione dell'udito e per quelli appartenenti alla terza categoria di cui al D.Lgs.475/92.

Tra gli obblighi dei **lavoratori**, invece, vi è quello di utilizzare i dispositivi assegnati e di sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. Obbligatorio anche segnalare qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nell'utilizzo dei DPI. È vietata la modifica di propria iniziativa.

2. DEFINIZIONI

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporti stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

SCHEDA TECNICA D.P.I.

Per scheda tecnica DPI si intende una scheda nella quale vengono riportate tutte le caratteristiche tecniche (descrizione del modello, confezione, materiali, taglie, colore, prestazioni, durata ecc.) necessarie all'atto dell'acquisizione.

MAGAZZINO

Le Direzioni Locali, nelle persone da loro individuate, provvederanno, all'immagazzinamento dei DPI di propria competenza, che dovranno essere correttamente stoccati e distribuiti

3

3. RIFERIMENTI NORMATIVI D.Lgs 81/08

Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

4

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

4. PROCEDURE

ANALISI DEI RISCHI

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, ciascuno per le proprie competenze, qualora i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, ravvisando la necessità di introdurre uno o più D.P.I., sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche messe a disposizione dal Datore di lavoro:

- provvedono ad individuarne le caratteristiche affinché siano adeguati ai rischi;
- propongono al Datore di Lavoro e alle Direzioni Locali i D.P.I. individuati, e, se necessario procede alla sperimentazione dell'articolo (allegato C);
- consultano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

In particolare:

- il Medico Competente curerà gli aspetti di tolleranza/adattabilità del DPI al singolo lavoratore;
- il Servizio Prevenzione e Protezione curerà il rispetto della conformità alle norme di riferimento.

MODALITA' DI ACQUISTO

L'ufficio Acquisti di Torino provvederà, per i DPI di competenza, a fare le corrispondenti richieste, tenuto conto le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione (catalogo dei DPI).

Per quanto riguarda le calzature la richiesta dovrà pervenire all'ufficio SPP tramite "modulo di richiesta acquisto calzature" (vedi allegato D).

IMMAGAZZINAMENTO.

Le Direzioni Locali immagazzineranno, in luoghi idonei alla loro custodia e conservazione, i D.P.I. seguendo le indicazioni del costruttore.

L' Ufficio Acquisti, su richiesta delle Direzioni locali, provvederà al reintegro delle scorte e, laddove si renda necessario, acquisiranno le eventuali parti di ricambio indispensabili a garantire una corretta manutenzione dei D.P.I. da parte degli utilizzatori.

AGGIORNAMENTO DI DOTAZIONE D.P.I.

Le Direzioni Locali, a seguito dell'introduzione di nuove macchine, apparecchiature o prodotti e preparati chimici, a variazioni del processo organizzativo, a migliorie tecniche, informano il Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico Competente e li consultano sulla necessità di aggiornare la valutazione dei rischi e di conseguenza aggiornare o integrare la dotazione dei DPI.

Per ogni D.P.I. verrà aggiornato il catalogo dei D.P.I.

FORNITURA DEL DPI

La Direzione Locale di ciascuna struttura, tramite la persona dell'Economa/o o altra persona designata, assicura la disponibilità dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal Datore di Lavoro. Il D.P.I. dovrà essere richiesto all'Ufficio Acquisti.

CONSEGNA E ADDESTRAMENTO.

Le Direzioni Locali, anche attraverso il preposto, provvedono a:

- consegnare il D.P.I. al lavoratore compilando l'apposita scheda e facendola firmare al lavoratore (allegato A);
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge;
- assicurare una formazione adeguata e, nei casi previsti, l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del D.P.I.;
- mantenere in efficienza i D.P.I. e accertarsi di un corretto utilizzo, mantenimento e manutenzione del D.P.I. secondo le indicazioni del fabbricante;
- garantire l'approvvigionamento dei D.P.I.;
- consegnare al lavoratore la nota informativa (Allegato A1);

- conservare e rendere disponibile copia della nota informativa e della scheda tecnica relative al D.P.I. in dotazione nell'ambito della propria struttura.

CRITERI DI CAMBIO E USURA

La Direzione locale provvederà al reintegro delle scorte e, laddove si renda necessario, acquisiranno le eventuali parti di ricambio indispensabili a garantire una corretta manutenzione dei D.P.I. da parte degli utilizzatori.

I D.P.I. verranno sostituiti:

- dopo aver verificato la congruenza tra mansione e DPI
- dopo aver verificato lo stato di usura

Le Direzioni locali, anche tramite persone da loro incaricate, forniscono un DPI secondo l'usura del DPI stesso.

CRITERI DI UTILIZZO DPI DIVERSO DA QUELLO STANDARD

Nel caso di impossibilità ad utilizzare i DPI aziendali standard, il lavoratore previa compilazione del modulo riportato in Allegato B "*Modulo di segnalazione problemi del D.P.I.*" può fare ricorso al Medico Competente che dopo, valutazione del caso, potrà dare indicazione ad "usare DPI alternativi" rispetto a quelli forniti.

In particolare:

- CALZATURE

Nel caso di impossibilità ad utilizzare le calzature date in dotazione, il lavoratore, previa compilazione del modulo riportato in Allegato B "*Modulo di segnalazione problemi del D.P.I.*", può fare ricorso al Medico Competente, il quale, dopo valutazione del caso, potrà dare indicazione ad "usare DPI alternativi" rispetto a quelli forniti.

Se il problema è legato a "patologie del piede" il lavoratore dovrà recarsi dal Medico Competente presentando la diagnosi effettuata da medico specialista.

In seguito all'esito della visita del Medico Competente, con prescrizione all'uso di calzature alternative, il lavoratore stesso potrà recarsi in un negozio specializzato e scegliere direttamente la calzatura che dovrà comunque essere classificato DPI e rispondere ai principi di idoneità e conformità delle caratteristiche antinfortunistiche che dovranno essere opportunamente dimostrati consegnando alle Direzioni Locali il relativo Certificato di Conformità CE secondo le previsioni del nuovo Regolamento Europeo n° 2016/425, la nota informativa in lingua corrente e riportare la marcatura Ce.

Nel caso un lavoratore utilizzi già un plantare o ne sopraggiunga la necessità di utilizzo, verranno consegnate al lavoratore stesso "calzature con plantare estraibile" in modo che possa inserire all'interno i plantari di sua proprietà.

Inoltre per quanto riguarda le calzature antinfortunistiche: nel caso non si riesca a trovare una scarpa adatta non rimarrà che valutare il trasferimento ad altro reparto ove non vi sia rischio di schiacciamento e quindi obbligo di scarpe antinfortunistiche. Nel caso tale impossibilità derivi da oggettivi e giustificata motivazione medica si tratterà di valutare una vera e propria (sopravvenuta) non idoneità alla mansione.

VIGILANZA SUL CORRETTO IMPIEGO.

Il Preposto vigila sul corretto ed effettivo utilizzo dei D.P.I da parte degli operatori della propria struttura.

SPERIMENTAZIONE NUOVO DPI (allegato C)

Per "sperimentazione" s'intende l'insieme delle prove interne fatte per verificare se il DPI, pur con le caratteristiche stabilite dal SPP, ha prestazioni (es. calzabilità, comfort, ecc.) migliori di quelli già in uso, o quando si deve fare una scelta fra due o più articoli.

Il SPP, in accordo con le Direzioni Locali, invia in una o più sedi della Piccola Casa della Divina Provvidenza i DPI da sperimentare, dando indicazione sulle persone da coinvolgere "Responsabile del reparto/servizio cui viene consegnato il DPI".

L'articolo può essere sperimentato dal responsabile stesso o da un altro lavoratore, indicando nome e cognome, reparto, mansione, data inizio e data fine (sperimentazione)

Viene richiesta una breve descrizione delle operazioni svolte durante la prova e il giudizio del lavoratore sulla sperimentazione (vedi allegato C).

La sperimentazione dura circa 15 giorni.

Il modulo deve essere compilato e inviato all'Ufficio SPP.

In base ai risultati della sperimentazione il SPP provvederà a identificare il DPI più idoneo. Tale articolo verrà inserito nel Catalogo dei DPI e sarà fornito secondo le modalità definite in precedenza.

5. RESPONSABILITA'

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE.

Per consentire al Datore di Lavoro la scelta e l'eventuale aggiornamento dei D.P.I., il Servizio di Prevenzione e Protezione, e il Medico Competente:

- collaborano, ognuno secondo le proprie competenze, all'effettuazione dell'analisi e della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- collaborano all'individuazione delle caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi e ai lavoratori;
- valutano sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei D.P.I. sul mercato e le raffrontano con quelle individuate;
- propongono al Datore di lavoro l'aggiornamento della dotazione dei D.P.I. ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi che ne hanno influenzato la scelta, (aggiornamento il catalogo dei DPI);
- individuano le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
 - a) attività svolta dai lavoratori
 - b) entità del rischio
 - c) frequenza dell'esposizione al rischio
 - d) caratteristiche del posto di lavoro
 - e) prestazioni del D.P.I.
- consultano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche al fine di acquisire informazioni sulla funzionalità reale dei D.P.I.

UFFICIO ACQUISTI

- Predisporre gli atti necessari ai fini dell'approvvigionamento dei D.P.I., nel rispetto della normativa vigente in materia (marcatura CE, ecc.....) e delle disposizioni aziendali;
- Acquisisce i campioni di D.P.I. ;
- Segnala tempestivamente alle Direzioni Locali interessate nonché al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente eventuali difficoltà di approvvigionamento e/o innovazioni del mercato;

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Vengono informati della scelta dei D.P.I. in tutti i cambi di tecnologie e/o soluzioni di protezione.

DIREZIONI LOCALI

Le Direzioni Locali, anche attraverso l'economista/a o altra persona da essi designata:

- consegna, utilizzando il modello allegato (allegato A), ai lavoratori i necessari DPI se già disponibili nella Struttura; se non disponibili provvede al reperimento facendone richiesta all'ufficio acquisti;
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori anche tramite le rispettive Note Informative dei singoli DPI;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- stabilisce le procedure da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna dei DPI;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento (per i D.P.I. di terza categoria e per quelli di protezione dell'udito) circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
- Segnala al Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente ogni variazione del processo organizzativo o l'introduzione di nuove apparecchiature, macchine, prodotti o preparati chimici che impongano una revisione della valutazione del rischio e di conseguenza l'adozione di D.P.I. diversi o integrativi rispetto a quelli in dotazione.
- Provvede a segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente e all'Ufficio Acquisti eventuali problematiche riscontrate nell'uso dei D.P.I. (allegato B)
- Trasmette al Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente la documentazione di cui al Paragrafo "CRITERI DI UTILIZZO DPI DIVERSO DA QUELLO STANDARD: Calzature"

LAVORATORE.

I lavoratori:

- si sottopongono al programma di formazione e addestramento;
- utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
- provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di smaltimento o riconsegna dei DPI;
- segnalano immediatamente al dirigente responsabile o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI o comunque inerente l'utilizzo dei DPI messi a loro disposizione;
- Nel caso di **difficoltà ad utilizzare le calzature date in dotazione**, il lavoratore, previa compilazione del modulo riportato in Allegato B "*Modulo di segnalazione problemi del D.P.I.*", può fare richiesta, al SPP, di "calzatura alternativa" rispetto a quella fornita.
- Nel caso in cui anche la calzatura alternativa proposta dia problemi, il lavoratore - munito di diagnosi effettuata da medico specialistica - dovrà fare richiesta di visita al Medico Competente
- se il Medico Competente darà indicazione all'uso di calzature alternative, il lavoratore stesso potrà acquistarne una che abbia le stesse caratteristiche di quelle date in dotazione.
- È previsto rimborso pari alla spesa sostenuta dal lavoratore
- Se il problema è legato a "patologie del piede" il lavoratore dovrà recarsi dal Medico Competente presentando la diagnosi effettuata da medico specialista.
- In seguito all'esito della visita del Medico Competente, con prescrizione all'uso di calzature alternative, il lavoratore stesso potrà recarsi in un negozio specializzato e scegliere direttamente la calzatura che dovrà comunque essere classificata DPI e rispondere ai principi di idoneità e conformità delle caratteristiche antinfortunistiche che dovranno essere opportunamente dimostrati consegnando alle Direzioni Locali il relativo Certificato di Conformità CE secondo le

previsioni del nuovo Regolamento Europeo n° 2016/425, la nota informativa in lingua corrente e riportare la marcatura Ce.

- Nel caso un lavoratore utilizzi già un plantare o ne sopraggiunga la necessità di utilizzo, verranno consegnate al lavoratore "calzature con plantare estraibile" in modo che possa inserire all'interno i plantari di sua proprietà.

6. ALLEGATI

ALLEGATO A: modulo di consegna DPI

ALLEGATO A1: da consegnare al lavoratore (nota informativa e estratto del Regolamento)

ALLEGATO B: modulo di segnalazione problemi del DPI

ALLEGATO C: Modulo di sperimentazione nuovo articolo

ALLEGATO D: Modulo di richiesta acquisto calzature

ALLEGATO E: Modulo rimborso calzature

Allegato A: MODULO DI CONSEGNA DPI

Il sottoscritto, in qualità di.....
in seguito alla valutazione dei rischi, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
ha consegnato in data odierna al Sig.
per le attività svolte presso la Struttura

i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- Guanti n°.....
- calzature da lavoro (OSS, IP, Fisioterapisti, Medici, ecc.)
- calzature di protezione (cucina, polivalenti addetti alle pulizie, ecc.)
- calzature di sicurezza;
- indumenti protettivi
- occhiali
- _____

RESTITUZIONE DPI USATO (obbligatorio per calzature)

- Sì NO perché:.....

Il sottoscritto ha provveduto altresì ad informare il lavoratore sulla necessità di indossare detti Dispositivi e in merito ai rischi dai quali è protetto, nonché a formarlo sul loro corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.

NOTA INFORMATIVA

I dispositivi di protezione vanno usati obbligatoriamente durante lo svolgimento delle mansioni, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 riportati per intero nella presente nota informativa

Articolo 20 D.Lgs. 81/2008, comma 2 lettea d, e,f - Obbligo di uso

2. I lavoratori devono in particolare:

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

Articolo 75 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 78 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Data,

Per IL DATORE DI LAVORO

Per presa consegna e avvenuta informazione

.....:

IL LAVORATORE _____

Allegato A1:

DA CONSEGNARE AL LAVORATORE

NOTA INFORMATIVA

I dispositivi di protezione vanno usati obbligatoriamente durante lo svolgimento delle mansioni, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 riportati per intero nella presente nota informativa

Articolo 20 D.Lgs. 81/2008, comma 2 lettera d, e, f - Obbligo di uso

2. I lavoratori devono in particolare:

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

Articolo 75 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 78 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO di acquisizione, utilizzo e gestione dei D.P.I. - Capitolo:LAVORATORE

I lavoratori:

- si sottopongono al programma di formazione e addestramento;
- utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
- provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di smaltimento o riconsegna dei DPI;
- segnalano immediatamente al dirigente responsabile o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI o comunque inerente l'utilizzo dei DPI messi a loro disposizione;
- Nel caso di difficoltà ad utilizzare le calzature date in dotazione, il lavoratore, previa compilazione del modulo riportato in Allegato B "Modulo di segnalazione problemi del D.P.I.", può fare richiesta di "calzatura alternativa" rispetto a quella fornita.
- Nel caso in cui anche la calzatura alternativa proposta dia problemi, il lavoratore - munito di diagnosi effettuata da medico specialistica - dovrà fare richiesta di visita al Medico Competente
- se il Medico Competente darà indicazione all'uso di calzature alternative, il lavoratore stesso potrà acquistarne una che abbia le stesse caratteristiche di quelle date in dotazione.
- È previsto rimborso pari alla spesa sostenuta dal lavoratore
- Se il problema è legato a "patologie del piede" il lavoratore dovrà recarsi dal Medico Competente presentando la diagnosi effettuata da medico specialista.
- In seguito all'esito della visita del Medico Competente, con prescrizione all'uso di calzature alternative, il lavoratore stesso potrà recarsi in un negozio specializzato e scegliere direttamente la calzatura che dovrà comunque essere classificato DPI e rispondere ai principi di idoneità e conformità delle caratteristiche antinfortunistiche che dovranno essere opportunamente dimostrati consegnando alle Direzioni Locali il relativo Certificato di Conformità CE secondo le previsioni del nuovo Regolamento Europeo n° 2016/425, la nota informativa in lingua corrente e riportare la marcatura Ce.
- Nel caso un lavoratore utilizzi già un plantare o ne sopraggiunga la necessità di utilizzo, verranno consegnate al lavoratore "calzature con plantare estraibile" in modo che possa inserire all'interno i plantari di sua proprietà.

Piccola Casa della Divina Provvidenza "COTTOLENGO" Servizio Prevenzione e Protezione Via Cottolengo n. 14 10152 - Torino	D.P.I.	Rev. 05/2018
---	--------	--------------

ALLEGATO C

MODULO DI SPERIMENTAZIONE NUOVO ARTICOLO

Verificata conformità da Servizio Prevenzione e Protezione		Data:
Codice provvisorio:	Denominazione DPI in sperimentazione/Breve descrizione:	
Fornitore proposto	Codice articolo:	
Scopo della prova:		
In sostituzione <input type="checkbox"/>	In alternativa <input type="checkbox"/>	Nuovo articolo <input type="checkbox"/>
Fornitore attuale.	Codice articolo:	

13

RESPONSABILE DEL REPARTO/SERVIZIO CUI VIENE CONSEGNATO IL DPI

NOME E COGNOME	REPARTO

LAVORATORE CHE TESTA IL DPI

NOME E COGNOME	REPARTO	MANSIONE	DATA INIZIO	DATA FINE

BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL TEST

(esempio: attività svolta, condizioni metereologici che; ecc....)

GIUDIZIO E COMMENTI DEL LAVORATORE SULLA SPERIMENTAZIONE

Qualità dei prodotti componenti il DPI:	NA	1	2	3	4
Confort, ergonomia					
Igienicità					
Scivolosità/Caratteristiche antisdrucchiolo					
Manutenzione e pulizia					
Utilizzo combinato con altri DPI					
Miglioramento rispetto al DPI utilizzato in precedenza?					
Giudizio complessivo finale					
Eventuali ulteriori commenti:					
NA	1	2	3	4	
Non applicabile	Scarso	Sufficiente	Buono	ottimo	

Data di compilazione: ___/___/___ Firma del compilatore: _____

NB: DA INVIARE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
mail: segreteria.spp@cottolengo.org o fax 011.5225718

<p>Piccola Casa della Divina Provvidenza "COTTOLENGO" <i>Servizio Prevenzione e Protezione</i> Via Cottolengo n. 14 10152 - Torino</p>	<p>D.P.I.</p>	<p>Rev. 05/2018</p>
---	----------------------	----------------------------

ALLEGATO E

MODULO RIMBORSO CALZATURE

Avendo verificato che le calzature acquistate dal sig./sig.ra:

.....

dipendente della Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo di.....

sono rispondenti e conformi ai requisiti richiesti alla mansione svolta (.....),

in seguito alla consegna del Certificato di Conformità CE e la nota informativa in lingua corrente ,

si procede al rimborso della spesa sostenuta con la presentazione di scontrino/fattura.

Data:.....

Per la Piccola Casa della Divina Provvidenza:.....

Il Lavoratore:.....